



N° 2/2013 Conc. Prev.  
N° 164 R. Geom.

## IL TRIBUNALE DI URBINO

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Paolo Cigliola, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice relatore;

dr. Egidio de Leone, Giudice onorario;

visto il ricorso presentato da ORGANIZZAZIONE STRUTTURE CEMENTO ARMATO (O.S.C.A. PREFABBRICATI) s.r.l. in liquidazione e la documentazione ad esso allegata;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al P.M.;

vista la determinazione del liquidatore della società, assunta in data 21.1.2013, risultante da verbale redatto da notaio e veicolante la volontà del legale rappresentante di ORGANIZZAZIONE STRUTTURE CEMENTO ARMATO (O.S.C.A. PREFABBRICATI) s.r.l. in liquidazione di proporre domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

richiamato integralmente il decreto assunto dal Tribunale di Urbino, ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F., in data 6.2.2013;

vista l'allegata relazione formulata ai sensi del terzo comma dell'art. 161 L.F. (doc. n. 6) redatta dal rag. Astorre Pioppo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.;

rilevato che in tale relazione si attesta la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità della proposta concordataria, ad esito di un adeguato percorso motivazionale, immune da aporie logiche o fattuali, ed esaustivo laddove sottolinea i profili di maggior criticità del piano, incentrati sull'alea correlata all'attività di liquidazione;

rilevato che dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, nonché dalla già richiamata relazione del professionista, emerge che la società debitrice è imprenditore commerciale e che versa in stato di crisi;


rilevato che nell'atto di ricorso le spese necessarie sono quantificate in euro 210.000.00 e che, al riguardo, il professionista "attestatore" si è espresso in termini di sostanziale congruità;

rilevato che concorrono tutti i requisiti formali di cui agli artt. 160, 161 L.F.;

rilevato, pertanto, che non sussistono ragioni ostative all'ammissione;

### P.Q.M.

Visti gli artt. 160 e ss. L.F., così decide:

- 
- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di ORGANIZZAZIONE STRUTTURE CEMENTO ARMATO (O.S.C.A. PREFABBRICATI) s.r.l. in liquidazione, con sede in Urbino, frazione Canavaccio, Via Nazionale n. 26; C.F. 00111430419;
  - nomina Giudice Delegato il dott. Vito Savino;
  - nomina Commissari Giudiziali l'Avv. Adriano Blasi ed il dott. Gianluca Spadoni;
  - dispone la convocazione dei creditori per l'udienza del 25.7.2013 ore 12.30, presso l'ufficio del Giudice Delegato o presso l'aula di udienza del terzo piano del Tribunale di Urbino;
  - manda ai sensi dell'art. 171 L.F. i Commissari Giudiziali per la convocazione dei creditori per l'udienza sopra fissata, disponendo che la convocazione avvenga entro il termine di dieci giorni dall'udienza sopra fissata e secondo le modalità di cui alla norma richiamata, come da ultimo modificata;
  - dispone che il Commissario Giudiziale effettui il deposito della relazione di cui all'art. 172 L.F. entro il termine di giorni dieci dall'udienza sopra fissata;
  - fissa il termine di quindici giorni, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino della somma di euro 42.000,00, così determinata ai sensi deN'art. 163, secondo comma, n. 4 L.F e presumibilmente corrispondente al venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese della procedura, mediante costituzione di libretto bancario aperto presso primario istituto di credito con agenzia ad Urbino, ordinando che il libretto sia intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;

- avverte la società debitrice che la mancata tempestiva esecuzione del deposito sopra prescritto comporta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo;
- ordina alla società debitrice di procedere all'immediato deposito, qualora non ancora effettuato, delle scritture contabili presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino, onde consentire il compimento delle annotazioni di cui all'art. 170 L.F.;
- manda il Commissario Giudiziale per le eventuali notificazioni di cui al combinato disposto degli artt. 166, secondo comma, ed 88, secondo comma L.F.;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza;

Urbino, 28.5.2013



TRIBUNALE DI URBINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30 MAG. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Claudia RICCIARELLI)



Il Presidente f.f.

dott. Paolo Cigliola



TRIBUNALE DI URBINO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. x *loves*.

Urbino, il

**30 MAG. 2013**

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Claudia RICCIARELLI)